

LA LEGGE RISALE AL 2012. FUNZIONE PUBBLICA CONTRARIA

Nella scuola niente congedi per i padri docenti e Ata

DI FRANCO BASTIANINI

Continuano a non essere applicate ai pubblici dipendenti, ivi compresi i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole e istituti statali, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche, ultime in ordine di tempo quelle contenute nell'art. 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Disposizioni che riconoscono ai padri lavoratori dipendenti il diritto ad un congedo obbligatorio di cinque giorni fruibili anche in via non continuativa nel corso del 2019 e ad una ulteriore astensione dal lavoro di un giorno previo, in questo caso, un accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, utilizzabili entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o dall'ingresso del minore in Italia in caso di adozione/affidamento internazionale.

Ad ostacolare l'estensione è il parere formulato dal Dipartimento della Funzione pubblica con la nota 20/2/2013, n. 8629 di prot. in risposta ad un quesito presentato dal comune di Reggio Emilia circa l'applicazione ai dipendenti pubblici di quanto previsto appunto dal comma 24, art. 4 della legge 92/2012. Nella nota il Dipartimento aveva infatti sostenuto che la normativa di cui al predetto

comma 24 dell'articolo 4 non era direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni perché, come precisato dai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62/2012, tale applicazione era subordinata all'approvazione di una apposita normativa su iniziativa del ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione che doveva, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individuare a definire, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

A tutt'oggi la sola iniziativa in tema di cui si ha conoscenza, è il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. Nel decreto si ribadisce esclusivamente che il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui trattasi sono fruibili dal padre lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio o dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento e che per i giorni di congedo si ha diritto - come qualsiasi lavoratore privato - ad una indennità giornaliera a carico dell'Inps. Nulla si dice con riferimento al padre lavoratore pubblico dipendente. Analoga assenza circa l'estensione delle due modalità di congedo anche al personale della scuola si riscontra sia nell'articolo 12 del Ccnl sez. scuola 2016-2018 che nel messaggio dell'Inps n. 591 del 13 febbraio 2019.

© Riproduzione riservata

